

## LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE SECONDO LE NUOVE NORMATIVE

### 1. INTRODUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Art. 1

1.2. LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE Nota MIUR 10 ottobre 2017, prot. n. 1865

1.3. LE PROVE INVALSI Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Art. 7

1.4. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, prot. n. 742

1.5. LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

### 2. DELIBERE DEL COLLEGIO DOCENTI

2.1 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

2.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LIVELLI CORRISPONDENTI

2.3 MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

2.4 MODALITÀ E TEMPI DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

2.5 CRITERI NON AMMISSIONE ANNO SUCCESSIVO ed ESAME DI STATO e GIUDIZIO DI IDONEITA'

allegato 1. Patto di corresponsabilità

allegato 2. giudizio da inserire nella pagella

### 1. INTRODUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Art. 1

- Principi. Oggetto e finalità della valutazione [...]

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum [...]; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

## 2. La valutazione nel primo ciclo di istruzione Nota MIUR 10 ottobre 2017, prot. n. 1865

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Decreto ministeriale n. 254/2012).

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente [...] dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera:

- i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti.
- i criteri e le modalità di valutazione del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.
- le modalità e i tempi della comunicazione alle famiglie.

In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio, definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).

Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio. **Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di**

**progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.**

### **3.LE PROVE INVALSI Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Art. 7 –**

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado.

2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

### **4.LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, prot. n. 742 Art. 1**

#### **Art. 1 - Finalità della certificazione delle competenze**

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.

2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

#### **Art. 2 - Tempi e modalità di compilazione della certificazione**

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

#### **Art. 4 - Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione**

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.

2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese a esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

4. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

6. Il modello nazionale di certificazione delle competenze di cui al comma 1 è adottato anche per le scuole italiane all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, fatti salvi eventuali adattamenti alle situazioni locali e senza riferimenti agli indicatori di italiano e matematica della prova nazionale.

#### **5. LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA**

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione di tale insegnamento.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe, formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curriculum dell'educazione civica e affrontate durante l'attività didattica. I docenti della classe e il consiglio di classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, finalizzati ad accertare il conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curriculum dedicata all'educazione civica.

Anche per l'educazione civica il Collegio dei docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell'art. 2 del D. Lgs. 62/2017, esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Per gli alunni della

scuola primaria, la valutazione avverrà in base alla normativa in vigore nell'anno scolastico di riferimento.

### 3. DELIBERE DEL COLLEGIO DOCENTI

#### 3.1 modalità di valutazione degli apprendimenti

Per quanto concerne la valutazione, il Collegio Docenti ritiene fondamentale premettere che la valutazione va intesa non solo come processo funzionale ad esprimere un giudizio sul percorso attuato dagli alunni, ma anche come osservazione e verifica di quanto programmato ed attuato dagli insegnanti individualmente e collegialmente, in modo che possano essere previsti interventi idonei a correggere, rivedere o confermare l'azione didattica ed educativa.

Poiché la valutazione è un momento fondamentale nel processo educativo, il Collegio dei docenti condivide i seguenti aspetti:

##### a) valutazione iniziale

- La valutazione iniziale, che si colloca nella prima fase dell'anno scolastico, ha una funzione di natura diagnostica circa i livelli di partenza (in termini di conoscenze e di abilità) e gli atteggiamenti verso la scuola e verso le singole materie degli alunni. La conoscenza di questi aspetti rappresenta il punto di avvio per la programmazione.

##### b) valutazione formativa (in itinere o di processo):

- tiene conto della situazione di partenza e dei condizionamenti socio-culturali, deve verificare le conoscenze, le abilità e le competenze possedute all'inizio di ogni anno scolastico.
- ha carattere formativo;
- sarà effettuata tramite osservazioni sistematiche sugli apprendimenti e sugli atteggiamenti dell'alunno con l'utilizzo degli strumenti più idonei;
- i dati delle osservazioni sistematiche raccolte nel registro personale degli insegnanti contribuiranno ad attivare la valutazione formativa di processo e a supportare la valutazione sommativa;
- entreranno a far parte della valutazione gli elementi oggettivamente accertati tramite prove di verifica;
- le verifiche tramite compiti in classe, interrogazioni, test, prove oggettive di profitto, prove grafiche o pratiche di tutte le discipline ci saranno a conclusione dei percorsi delle unità di lavoro.

##### c) valutazione sommativa – intermedia/finale:

La valutazione sommativa intermedia/finale è frutto di un processo di sintesi degli esiti delle verifiche di apprendimento e delle osservazioni sistematiche raccolte. È portata a conoscenza degli alunni e delle famiglie, per essere condivisa tramite documenti di valutazione del primo e del secondo quadrimestre.

##### d) valutazione orientativa:

La valutazione avrà anche carattere orientativo, mettendo in evidenza le abilità, le competenze e le attitudini dell'alunno.

##### e) valutazione della programmazione:

La valutazione prevede anche l'osservazione e la verifica di quanto programmato ed attuato dagli

insegnanti individualmente e collegialmente. In questo modo devono essere previsti interventi idonei a correggere, rivedere o confermare l'azione didattica ed educativa.

#### e) VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI

La valutazione degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata da parte dei docenti della classe, sulla base del piano educativo individualizzato al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

La verifica e la valutazione degli alunni disabili sarà coerente al PEI, sia per la frequenza che per la tipologia e modalità delle prove. Il documento di valutazione sarà pertanto personalizzato caso per caso e soggetto a eventuali revisioni anno per anno.

La valutazione verrà formulata di conseguenza per discipline e/o per aree coerentemente alla declinazione degli obiettivi del PEI.

La valutazione sarà espressa in decimi, ricorrendo in caso di necessità ad apposite griglie

#### f) VALUTAZIONE ALUNNI BES

Per gli alunni DSA e/o con altri bisogni educativi speciali potranno essere previste prove adattate coerentemente con quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato. Gli alunni potranno altresì utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel PDP<sup>1</sup>.

---

*1 Dalla CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013 Prot. 561*

*Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici*

*Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione 3 base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell'anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).*

#### **3.3 MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO**

valutazione del comportamento legge 150 del 2024

2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria e' espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»;

### **3.4 MODALITÀ E TEMPI DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE**

*La comunicazione dei risultati di apprendimento alle famiglie viene effettuata attraverso:*

- *il registro elettronico;*
- *i quaderni, il diario e gli elaborati;*
- *i documenti periodici di valutazione al termine dello scrutinio;*
- *i colloqui individuali;*
- *consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori.*
- *comunicazione scritta in corso corso d'anno in merito a particolari situazioni didattico-disciplinari a rischio non ammissione .*

#### **REGISTRO ELETTRONICO**

*Le misurazioni delle prove saranno riportate sul registro elettronico in numero congruo a quadrimestre per disciplina.*

*Al fine di non sovrapporre momenti di verifica, i compiti in classe e le verifiche sommative dovranno essere fissati preventivamente (le eventuali esercitazioni di controllo dello studio giornaliero non richiedono preavviso) e inseriti nell'agenda del registro elettronico*

#### **INCONTRI CON I GENITORI**

*I Consigli di interclasse/ classe e intersezione aperti ai rappresentanti dei genitori sono calendarizzati nel piano delle attività. I colloqui individuali sono previsti di norma uno a quadrimestre, o nel caso della scuola dell'Infanzia uno ad anno scolastico. Nella scuola secondaria, gli insegnanti saranno disponibili ad incontrare i genitori le prime due settimane di ogni mese previo appuntamento e secondo il proprio orario di ricevimento.*

*Un ulteriore momento di comunicazione con le famiglie si ha nelle assemblee elettorali di ottobre.*

*Gli insegnanti incontreranno i genitori dopo la pubblicazione della scheda di valutazione, previa richiesta.*

*I genitori possono concordare con adeguato preavviso ulteriori colloqui motivati.*

### **3.5 CRITERI NON AMMISSIONE ANNO SUCCESSIVO ed ESAME DI STATO**

#### **Valutazione conclusiva: criteri di non ammissione alla classe successiva**

#### **CRITERI**

La non ammissione alla classe successiva, non sarà solo legata al mancato raggiungimento di obiettivi, ma dipenderà anche dalla valutazione effettuata dai docenti di classe delle condizioni di benessere dell'alunno e dei vantaggi che tale non ammissione porterà al suo percorso di vita.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registri almeno una delle seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, capacità logico-matematica);
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di interventi individualizzati con numero pari o superiore a 3 insufficienze nel documento di valutazione.

Il Consiglio di classe, esaminato l'andamento didattico-disciplinare e considerato il percorso dello studente, nonché il valore formativo della valutazione nel Primo ciclo di Istruzione, vaglia la possibile non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione in presenza di meno 3 punti di debito rispetto al raggiungimento della sufficienza (6) in tutte le discipline. Una insufficienza grave (4) rileva 2 punti di debito, mentre una insufficienza lieve (5) rileva un punto di debito 1 .

La non ammissione viene valutata a partire dai casi in cui l'alunno abbia conseguito:

- n. 1 valutazioni pari a quattro e n.1 pari a 5;
- n. 3 valutazioni pari a cinque.

**Valutazione conclusiva: criteri di non ammissione all'esame di stato finale del primo ciclo di Istruzione**

Il Collegio dei docenti considera la valutazione conclusiva utile a evidenziare l'evoluzione, nonché il grado di maturazione raggiunto dallo studente nel corso degli studi. Pertanto il Collegio dei docenti attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo di istruzione.

Il Collegio adotta i seguenti criteri di non ammissione agli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.